



**Determina Presidente n. 10/2020 del 05/06/2020**

**Determinazioni in merito al conferimento di incarico alla dott.ssa Daniela Rossetti quale CT nell'ambito del Procedimento 3450/18 R.G.N.R. Mod. 21 pendente innanzi al Tribunale di Ravenna a carico di omissis. Impegno di spesa al cap. 13.4 "Tutela e promozione della professione" del Bilancio Preventivo 2020.**

**Il sottoscritto Gabriele Raimondi**

**in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna**

**Premesso**

- che, a seguito di segnalazione pervenuta agli uffici di segreteria dello scrivente Ordine nei confronti di tale *omissis* (psicopedagoga) per presunto esercizio della professione di psicologa, la precedente Consiliatura aveva deliberato con atto deliberativo n. 89/2018 del 24/05/2018 di procedere ad apposito atto di esposto presso la Procura competente, affidando contestualmente incarico all'Avv. Francesco Paolo Colliva.

**Preso atto**

- che il Decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna a carico di *omissis*, imputata del reato di cui all'art.348 c.p., aveva fissato la prima udienza dibattimentale per la data del 06/04/2020, poi rinviata al 13/07/2020;
- che nella seduta consiliare del 26 marzo u.s. era stato conferito incarico all'Avv. Francesco Paolo Colliva affinché rappresentasse lo scrivente Ordine all'udienza del 13 luglio p.v.;
- che l'Avv. Colliva aveva presentato richiesta mail in data 19/03/2020 (prot. n. E20-1073) di consultare un consulente tecnico psicologo affinché indicasse se le attività messe in atto dall'imputata rientrassero o meno fra le attività protette, il cui esercizio implica quindi violazione dell'art. 348 c.p.;
- che, nella stessa seduta consiliare del 26 marzo u.s., era stato conferito mandato al Presidente per l'individuazione e l'affidamento di incarico del professionista di cui sopra, assumendo altresì il relativo impegno di spesa;
- che con nota Prot. n. U20-1737 del 1° giugno 2020 è stata invitata la dott.ssa Daniela Rossetti, psicologa, psicoterapeuta psicoanalitica, a manifestare la propria disponibilità all'incarico di consulente tecnico psicologo, in quanto ritenuta figura professionale qualificata nella materia oggetto del procedimento, di cui al curriculum professionale in atti;
- della disponibilità comunicata al riguardo dalla dott.ssa Daniela Rossetti a ricoprire l'incarico, per la disamina della documentazione e la produzione di un sintetico parere preliminare in merito al caso in oggetto (rif. prot. n. E20-1770 del 05/06/2020).



#### **Preso atto**

- che il preventivo di spesa inviato dalla dott.ssa Daniela Rossetti rappresenta un importo pari ad € 800,00, oltre cassa e iva con un impegno di spesa di complessivi € 995,52;

#### **Considerata**

- la necessità di affidare apposito incarico alla dott.ssa Daniela Rossetti, in qualità di CT del procedimento in epigrafe;
- la congruità del preventivo dell'incarico rispetto alle attività tecniche da svolgere, alle conoscenze professionali da doversi utilizzare nel caso di specie.

#### **Verificata**

- la disponibilità di € 995,52 da imputare al capitolo 13.4 *“Tutela e promozione della professione”* del Bilancio preventivo 2020, il quale, come verificato dal Tesoriere, presenta la necessaria copertura finanziaria.
- L'assenza di conflitto di interessi in capo alla Dottoressa Rossetti nell'esecuzione dell'incarico conferito.

#### **Rilevato**

- che la c.d. *“consulenza tecnica”* in processo, è stata ricondotta dalla Cassazione (Sezione I, sent. 17953 dell'08.09.2005) tra le spese processuali; in particolare, anche la Corte dei Conti (2009) ha ricondotto l'incarico al c.d. *“consulente tecnico di parte”* alla categoria 21 *“Servizi Legali”* contemplata dall'allegato IIB del previgente Codice degli Appalti D.Lgs. n.163/2006, e tutt'ora confermato;
- che gli incarichi riconducibili alla sede processuale erano già esclusi (Corte dei Conti, Sezioni Riunite di Controllo, linee guida 2005, deliberazione 6/CONTR/0 del 15.02.2005) dalla disciplina restrittiva per gli incarichi, indicazioni poi riprese nella deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, afferente la normativa dettata dalla legge finanziaria 2008 (delibera6/AUT/2008);
- che l'incarico di C.T.P. costituisce appalto di servizi legali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e come tale escluso dall'applicazione delle norme di dettaglio del nuovo Codice degli Appalti, fatti salvi i principi generali come riportati all'art. 4 del codice stesso;
- che le *“Linee Guida n. 12/2018”* dell'ANAC - Affidamento dei servizi legali - approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 - che giustificano gli affidamenti diretti di servizi legali relativi ad una singola rappresentanza in giudizio in casi particolari di urgenza come il presente (già pareri della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 02017/2018 dd. 03.08.2018 e n. 2109, Adunanza Speciale del 14.09.2017, sulle medesime Linee Guida in fase di predisposizione da parte dell'ANAC);
- che l'incarico di CTP, assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, paragrafo 4.3) ed è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei contratti per i servizi legali di



cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del codice dei Contratti pubblici e quelli di cui all'allegato IX al medesimo codice (par. 3.3 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011 aggiornata con Delibera n.556/2017);

#### **Ritenuto**

- di poter procedere all'affidamento diretto di cui al richiamato art. 36, comma 2 lett.a), trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila euro);
- che l'individuazione della dott.ssa Daniela Rossetti quale CTP - consulente tecnico di parte - nel giudizio al RG n. 3450/18 davanti al Tribunale di Ravenna, quale affidamento dei servizi legali è avvenuto conformemente ai principi di cui all'art. 4 del nuovo Codice Appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 17, co. 1, lett. d), n. 5 e 36 del Nuovo Codice Appalti;

#### **DETERMINA**

- di procedere all'affidamento dell'incarico di consulente tecnico psicologo nell'ambito del procedimento n. 3450/18 R.G.N.R. alla dott.ssa Daniela Rossetti;
- di impegnare la spesa di € 995,52 al Capitolo 13.4 *"Tutela e promozione della professione"* del Bilancio preventivo 2020;
- di dare atto che l'incarico di CTP, assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, paragrafo 4.3) ed è soggetto ad un sistema di tracciabilità con il seguente n. CIG: **Z3E2D66D8D**;
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale *"Amministrazione Trasparente"*, anche nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012;
- di individuare quale Responsabile unico del procedimento (RUP) e dell'esecuzione il Consigliere Tesoriere Dott. Mattia Salati.

Bologna, 05/06/2020

Il Presidente  
dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna  
(Dott. Gabriele Raimondi)